

# COMMISSIONE

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 27 DELLA COMMISSIONE

**Primo regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962**

**(Forma, contenuto e altre modalità delle domande e delle notificazioni)**

#### **LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 87 e 155,

Visto l'articolo 24 del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato),

Considerando che, in virtù dell'articolo 24 del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate in applicazione degli articoli 2 e 3 e della notificazione prevista agli articoli 4 e 5;

Considerando che dalla presentazione di dette domande e notificazioni possono derivare importanti conseguenze giuridiche per ciascuna delle imprese che partecipano ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica; che di conseguenza ogni impresa deve avere la facoltà di presentare una domanda o di procedere alla notificazione presso la Commissione; che, d'altra parte, se una impresa fa uso di tale facoltà, è necessario che essa ne informi le altre imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica, affinché queste possano tutelare i propri interessi;

Considerando che spetta alle imprese e associazioni di imprese di trasmettere alla Commissione le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che giustificano le domande presentate

in applicazione dell'articolo 2 e le notificazioni previste agli articoli 4 e 5;

Considerando che è opportuno prevedere l'utilizzazione di formulari per le domande di attestazione negativa relative all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e per le notificazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, allo scopo di facilitarne e accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, nell'interesse di tutti gli interessati,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

#### *Articolo 1*

**Legittimazione alla presentazione delle domande e delle notificazioni**

1. E' autorizzata a presentare una domanda in applicazione dell'articolo 2 o una notificazione in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17 ogni impresa che partecipi agli accordi, decisioni o pratiche di cui agli articoli 85 o 86 del Trattato. Se solo alcune delle imprese partecipanti presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate.

2. Se le domande e le notificazioni di cui agli articoli 2, 3 par. 1 e par. 2 alinea b, 4 e 5 del Regolamento n. 17 vengono firmate dai rappresentanti di imprese, di persone fisiche o giuridiche o di associazioni, essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. In caso di domanda o di notificazione collettiva si raccomanda la designazione di un mandatario comune.

#### Articolo 2

##### Presentazione delle domande e delle notificazioni

1. Le domande e le notificazioni, nonché i rispettivi allegati, devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari.

2. I documenti allegati devono essere presentati nell'originale o in copia. La copia deve essere certificata conforme con l'originale.

3. Le domande e le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali, deve allegarsi la traduzione in una delle lingue ufficiali.

#### Articolo 3

##### Efficacia delle domande e delle notificazioni

La domanda o la notificazione producono i loro effetti dal momento in cui sono ricevute dalla Commissione. Tuttavia, nel caso in cui la domanda o la notificazione siano inviate per plico raccomandato, ha valore la data del timbro postale del luogo di spedizione.

#### Articolo 4

##### Contenuto delle domande e delle notificazioni

1. Per le domande previste all'articolo 2 del Regolamento n. 17, concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, si deve utilizzare il formulario A riprodotto in allegato.

2. Per le notificazioni previste agli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17 si deve utilizzare il formulario B riprodotto in allegato.

3. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nei formulari.

4. Più imprese interessate possono utilizzare un unico formulario per la domanda o la notificazione.

5. Le domande previste all'articolo 2 del Regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell'articolo 86 del Trattato contengono una descrizione completa dei fatti, in particolare modo della pratica e della posizione che l'impresa o le imprese occupano sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio in causa.

#### Articolo 5

##### Disposizione transitoria

1. Le domande e le notificazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e senza utilizzare i formulari, sono considerate valide ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

2. La Commissione può richiedere che un formulario debitamente compilato le venga presentato nel termine da essa fissato. In tal caso le domande e le notificazioni sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nel termine stabilito e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1962.

Par la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

## NOTA IMPORTANTE

Copie dei formulari, i cui modelli sono acclusi a pag. 1121/62 e segg., possono essere ottenute, a partire dal 15 maggio 1962, presso ciascuno ufficio d'informazioni delle Comunità Europee, nei paesi delle Comunità, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ai seguenti indirizzi:

- 1) Germania: Verbindungsbüro der Europäischen Gemeinschaften, Bonn, Zitelmannstraße 11.
- 2) Belgio: Service de presse et d'information des Communautés européennes, 244, rue de la Loi, Bruxelles.
- 3) Francia: Bureau d'Information des Communautés européennes, 61, rue des Belles Feuilles, Paris-16<sup>e</sup>.
- 4) Italia: Ufficio Stampa ed Informazione delle Comunità Europee, Roma, Via Poli 29.
- 5) Lussemburgo: Service de Presse et d'Information des Communautés européennes, Luxemburg, 10, rue Aldringer.
- 6) Paesi Bassi: Voorlichtingsdienst der Europese Gemeenschappen, Mauritskade 39, Den Haag.
- 7) Regno Unito: Information Service of the European Communities, 23, Chesham Street, London S.W. 1.
- 8) Stati Uniti: The European Communities Information Service, 236, Southern Building, Washington 5, D.C.

Esemplari dei formulari possono ugualmente essere ottenuti presso le camere di commercio dei paesi membri.

Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 7 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in 2 esemplari.

Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

## FORMULARIO A

ALLA COMMISSIONE DELLA C.E.E.

Direzione Intese e Monopoli  
12, avenue de Broqueville  
Bruxelles 15

**Domanda di attestazione negativa di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 17  
adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962,  
relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato**

*I. Informazioni relative ai partecipanti*

1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la domanda. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare inoltre la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o della associazione d'impresе rappresentate, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

Deve essere data la prova del potere di rappresentanza.

Se la domanda viene presentata da più persone o per conto di più imprese, di tutte devono fornirsi i dati relativi.

2. Ragione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

Se non tutte le imprese partecipanti presentano la domanda, indicare in qual modo le altre imprese sono state informate della presentazione di tale domanda.

Questi dati non sono necessari per i contratti-tipo (cfr. sezione II paragrafo 1 b).

3. Se con l'accordo è stata creata una società o è stato costituito un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali od altri rappresentanti.

---

4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali od altri rappresentanti.

Allegare copia dello statuto.

---

5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare il nome e l'indirizzo dell'associazione, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali.  
Allegare copia dello statuto.

---

6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino fuori del territorio del mercato comune (articolo 227, paragrafi 1, 2 del Trattato), indicare nome e cognome e l'indirizzo di un rappresentante, ovvero la ragione sociale e l'indirizzo di una filiale stabiliti sul territorio del mercato comune.

---

## II. Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

1. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo disposizione contraria sub a), b) e c)

a) Trattasi unicamente di un accordo-quadro o di una decisione-quadro?

In caso positivo, allegare anche copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.

b) Trattasi di un contratto-tipo, cioè di un contratto che l'impresa che presenta la domanda conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone (ad esempio, un contratto che limiti la libertà di azione di una controparte in materia di prezzi o di condizioni commerciali in occasione della rivendita di merci fornite dall'altra parte contraente)?

In caso positivo, è sufficiente allegare il testo del contratto-tipo.

- c) Se si tratta di un contratto di licenza del tipo previsto all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2 b) del Regolamento n. 17, non è necessario riprodurre quelle norme contrattuali che contengano unicamente la descrizione del processo tecnico di fabbricazione e non siano oggetto esse stesse delle restrizioni di concorrenza; in tal caso, indicare tuttavia le soppressioni operate rispetto al testo originale.
- 

2. Indicare qui a fianco il contenuto, o la parte di esso, che non risulta da atto scritto.

- 
3. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:

- a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
- b) Data di entrata in vigore e all'occorrenza, durata prevista di validità.
- c) Oggetto: descrizione dettagliata della merce (delle merci) o del servizio (dei servizi) in causa.
- d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

e) Condizioni di adesione, di recesso e di risoluzione.

f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità contrattuali, esclusione, sospensione delle forniture, ecc.).

---

III. *Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata concerna:

— l'osservanza di determinati prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni di mercato.

— una limitazione o un controllo della produzione, dello sviluppo tecnico o degli investimenti

— una ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento

— una restrizione alla libertà di acquistare da terzi o di rivendere a terzi (contratti di esclusiva)

— un'applicazione di condizioni differenti per prestazioni equivalenti

---

2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le forniture o le prestazioni di servizi effettuate

a) soltanto all'interno di uno Stato membro?

b) tra uno Stato membro ed uno Stato terzo?

c) tra Stati membri?

IV. Esporre in allegato i fatti e i motivi in base ai quali voi ritenete che l'art. 85, paragrafo 1, non sia applicabile; ad esempio, che l'accordo, la decisione o la pratica concordata

1) non ha per oggetto o per effetto di impedire, di restringere o falsare la concorrenza;

3) non è suscettibile di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri

I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi ..... allegati corrispondono a verità. Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1 a), del Regolamento n. 17.

Firme:

....., il .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### Avviso di ricevuta

(Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora venga compilato dal richiedente in unico esemplare)

La vostra domanda d'attestazione negativa relativa all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, in data ..... concernente:

a) Parti interessate:

1. ....
2. .... ecc.

(non è necessario indicare le altre imprese interessate).

b) Oggetto .....

.....  
.....  
.....

(breve descrizione del tipo di restrizione della concorrenza)

è stata ricevuta il .....

e registrata sotto il n. IV/A .....



Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in 7 esemplari, la prova del potere di rappresentanza in 2 esemplari.

Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, pregasi di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

## FORMULARIO B

ALLA COMMISSIONE DELLA C.E.E.  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione Intese e Monopoli  
12, avenue de Broqueville  
Bruxelles 15

**Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi degli  
articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17, adottato dal Consiglio in data  
6 febbraio 1962**

### *I. Informazioni relative ai partecipanti*

1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la notificazione. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare inoltre la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o della associazione di imprese rappresentate, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

Deve essere data la prova del potere di rappresentanza.

Se la notificazione viene inoltrata da più persone o per conto di più imprese, di tutte devono fornirsi i dati relativi.

2. Ragione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari, soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

Se non tutte le imprese partecipanti procedono alla notificazione, indicare in qual modo le altre imprese sono state informate della presentazione di tale notificazione.

Questi dati non sono necessari per i contratti-tipo (cfr. sezione II, par. 1 b).

3. Se con l'accordo è stata creata una società o è stato istituito un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali od altri rappresentanti.
- 

4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale e l'indirizzo nonché cognome, nome e indirizzo dei loro rappresentanti legali od altri rappresentanti.

Allegare copia dello statuto.

---

5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare la ragione sociale e l'indirizzo dell'associazione, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti legali.

Allegare copia dello statuto.

---

6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino fuori del territorio del mercato comune (articolo 227, paragrafi 1, 2 del Trattato), indicare nome e cognome e l'indirizzo di un rappresentante, ovvero la ragione sociale e l'indirizzo di una filiale stabiliti sul territorio del mercato comune.
- 

II. *Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo disposizione contraria sub a), b) e c)

- a) Trattasi unicamente di un accordo-quadro o di una decisione-quadro?

In caso positivo, allegare anche copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.

- b) Trattasi di un contratto-tipo, cioè di un contratto che l'impresa che procede alla notificazione conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone (ad esempio, un contratto che limiti la libertà di azione di una controparte in materia di prezzi o di condizioni commerciali in occasione della rivendita di merci fornitele dall'altra parte contraente)?

In caso positivo, è sufficiente allegare il testo del contratto-tipo.

- c) Se si tratta di un contratto di licenza del tipo previsto all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2 b) del Regolamento n. 17, non è necessario riprodurre quelle norme contrattuali che contengano unicamente la descrizione del processo tecnico di fabbricazione e non siano oggetto esse stesse delle restrizioni di concorrenza; in tal caso, indicare tuttavia le soppressioni operate rispetto al testo originale.
- 

2. Indicare qui a fianco il contenuto, o la parte di esso, che non risulta da atto scritto.

3. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:

a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

b) Data di entrata in vigore e, all'occorrenza, durata prevista di validità

c) Oggetto: descrizione dettagliata della merce (delle merci) o del servizio (dei servizi) in causa.

d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.

- e) Condizioni di adesione, di recesso e di risoluzione.
  
  - f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità contrattuali, esclusione, sospensione delle forniture, ecc.).
- 

III. *Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata*

1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata concerne:

- l'osservanza di determinati prezzi di acquisto o di vendita, sconti o altre condizioni di mercato.
  
  - una limitazione o un controllo della produzione, dello sviluppo tecnico o degli investimenti
  
  - una ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento
  
  - una restrizione alla libertà di acquistare da terzi o di rivendere a terzi (contratti di esclusiva)
  
  - un'applicazione di condizioni differenti per prestazioni equivalenti
- 

2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le forniture o le prestazioni di servizi effettuate

- a) soltanto all'interno di uno Stato membro?
  
  - b) soltanto tra uno Stato membro ed uno Stato terzo?
  
  - c) tra Stati membri?
- 

IV. *Qualora pur ritenendo che l'art. 85 par. 1 non sia applicabile, voi procediate alla notificazione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata soltanto a titolo cautelare, esporre in allegato, nel loro insieme, i fatti e i motivi in base ai quali voi stimate che le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, non sono applicabili.*

---

V. Fornire — in ogni caso — un esposto da cui risulti:

1. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata contribuisce

— a migliorare la produzione o la distribuzione, ovvero

— a promuovere il progresso tecnico o economico;

2. in che misura i consumatori traggono una congrua parte dell'utile derivante da questo miglioramento o progresso;

3. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata è indispensabile per realizzare gli obiettivi indicati sub 1);

4. in che misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

VI. Indicare se ed eventualmente in quali punti voi intendete completare la giustificazione.

I sottoscritti dichiarano che le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi ..... allegati corrispondono a verità. Essi dichiarano altresì di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1 a), del Regolamento n. 17.

....., il .....

Firme:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Avviso di ricevuta**

(Il presente modulo verrà rimesso all'indirizzo indicato nell'intestazione, qualora venga compilato dal richiedente in unico esemplare)

La vostra notificazione in data ..... concernente:

a) Parti interessate:

1. ....
2. .... ecc.

(non è necessario indicare le altre imprese interessate).

b) Oggetto .....

.....  
.....

(breve descrizione del tipo di restrizione della concorrenza)

è stata ricevuta il .....

e registrata sotto il n. IV/A .....

Nella corrispondenza si prega indicare sempre il numero di registrazione.